



Published on [luigiboschi.it](http://www.luigiboschi.it) (<http://www.luigiboschi.it>)

[Home](#) > [Printer-friendly PDF](#) > [Printer-friendly PDF](#)

Conflitto interessi e investimenti: perché Busitalia è stata bocciata dal Tar di Parma

Submitted by Redazione on Mar, 2017-10-17 21:15

[Cronaca Nera](#) e [Giudiziaria](#)[Economia e Finanza](#)[Sorgenti](#)

Share: [Facebook](#) [Twitter](#) [Google Plus](#) [Myspace](#) [LinkedIn](#) [Digg](#)

Le motivazioni della sentenza

Il Tar di Parma ha reso disponibile le motivazioni della sentenza con la quale ha accolto in parte i ricorsi di Tep e Tper avversi all'aggiudicazione a Busitalia (Gruppo Fs) del servizio di trasporto pubblico a Parma e provincia. I rilievi portano all'annullamento della gara che dovrà essere nuovamente bandita: "Entrambi i ricorsi principali devono essere accolti limitatamente alla domanda di annullamento dell'intera procedura di gara con assorbimento delle ulteriori censure (principali o incidentali)".

I giudici del tribunale hanno accolto diversi rilievi avanzati da Tep. Tra gli elementi di maggior rilievo si evidenzia quello del **conflitto d'interesse**, legato a un manager che ha prima contribuito alla preparazione della gara per l'assegnazione del servizio di trasporto pubblico a Parma e poi è stato coinvolto nella stessa gara per conto di Busitalia.

SENTENZA TAR DI PARMA PDF

Il professionista, infatti, ricostruisce la sentenza, ha prima realizzato la documentazione di gara relativa all'affidamento del trasporto pubblico per conto della stazione appaltante Smtsp "prevedendo la contestata equiparazione fra le pregresse esperienze tramviarie e filoviarie (mai riconosciuta precedentemente), compreso il piano economico finanziario simulato da utilizzarsi a cura della stazione appaltante [?]; dopodiché, una volta espletati i descritti incarichi, "veniva assunto da Busitalia che partecipava (aggiudicandosela) alla gara".

La commistione dei ruoli - concludono i giudici - è "evidente e incontestabile, determinando una volta intervenuta l'assunzione del professionista in Busitalia, una quanto meno potenziale situazione di vantaggio competitivo di fatto di quest'ultima fondato sulla conoscenza di elementi ignoti alle altre concorrenti".

I giudici hanno poi evidenziato come la valutazione finale abbia privilegiato di fatto gli aspetti di carattere economico. "La stazione appaltante - si legge - sotto un primo profilo, ha perimetrato l'ambito di valutazione riservato ai profili tecnici dell'offerta allargandolo a parametri aventi esclusiva rilevanza economica, come palesa la previsione di una loro formulazione mediante mera indicazione di un importo monetario; sotto altro profilo, ha stravolto il criterio di aggiudicazione predefinito che, come anticipato, era motivatamente ancorato a una logica di prioritario apprezzamento della componente tecnico qualitativa del

servizio, configurando di fatto una gara ove risultavano predominanti gli aspetti economici dell'offerta".

La predominanza della componente economica, a scapito delle valutazioni qualitative, viene rilevata anche per quanto riguarda il programma di investimenti. "Alle medesime conclusioni si perviene relativamente alla valutazione del programma di investimenti che, essendo riferita a un aspetto qualitativo del progetto, non può prescindere da una esposizione, sia pur non necessariamente dettagliata, della natura degli investimenti previsti che consenta di apprezzarne l'effettiva rilevanza e pertinenza ai fini della garanzia di qualità del servizio".

E infatti i criteri di valutazione, "richiedendo l'indicazione di un mero importo monetario, consentono già in sede di scrutinio tecnico valutazioni di convenienza economica dell'offerta potenzialmente suscettibili di condizionare l'imparzialità e autonomia del giudizio nei sensi suindicati".

Nel caso specifico - prosegue il testo - lo speciale meccanismo di valutazione delle offerte tecniche stravolgeva anche la stessa natura della gara che, strutturata dalla stazione appaltante sul dichiarato presupposto di voler favorire gli aspetti qualitativi della prestazione, determinava di fatto la prevalenza dei profili economici".

Altro rilievo mosso è la questione legata all'assegnazione dei punteggi, priva secondo Tep di una compiuta valutazione dei contenuti. Il Tar ha ritenuto fondato il motivo, evidenziando come nella procedura di gara non siano riscontrabili "chiarezza, analiticità e articolazione dei criteri di valutazione".

Ulteriore punto a svantaggio di Busitalia è l'accoglimento del punto i cui Tep contestava l'equiparazione del servizio

filoviario a quello tramviario come elemento necessario che doveva essere stato svolto previa partecipazione al bando; l'azienda di via Taro ha sostenuto che i due servizi non sono equiparabili poichè profondamenti differenti e il Tar ha confermato la tesi togliendo di fatto a Busitalia uno degli elementi indispensabili per partecipare alla gara.

Motivazioni di peso che potrebbero far decidere a Busitalia di non procedere con il ricorso al Consiglio di Stato. *17 ottobre 2017*

Fonte Link parma.repubblica.it

Source URL: <http://www.luigiboschi.it/content/conflitto-interessi-e-investimenti-perch%C3%A9-busitalia-%C3%A8-stata-bocciata-dal-tar-di-parma>